



# CITTÀ DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

Ordinanza n. 3/2018

Poggiardo, 2 febbraio 2018

**OGGETTO:** Divieto di vendita e di introduzione di bevande in contenitori di vetro o in lattina, anche dispensate da distributori automatici, nonché di asporto e contestuale obbligo di somministrazione di bevande esclusivamente in contenitori di plastica, carta e cartone, e divieto di vendita bombolette schiumogene a spray e altri oggetti simili, nonché divieto della loro detenzione e utilizzo negli spazi pubblici e aperti al pubblico, in occasione dei cortei della V Edizione del Carnevale Poggiardese.

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che domenica 4 e 11 febbraio 2018, con inizio alle ore 15,00, per le vie di Poggiardo avrà luogo la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, organizzata dall'Associazione "Creativa-Mente" di Poggiardo, nell'ambito della V<sup>a</sup> Edizione del Carnevale Poggiardese;
- che la Giunta Comunale, con Deliberazioni n. 30 del 19 gennaio 2018, ha autorizzato l'organizzazione delle manifestazioni sopra riportate, che si svolgeranno esclusivamente su aree pubbliche;
- che con Ordinanza n. 5/2018 del 31.01.2018, a firma del Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Maria Leone, è stato interdetto il transito e la sosta di veicoli nelle piazze e sulle strade interessate dai cortei del 4 e 11 febbraio 2018, a partire dalle ore 14:00 e per tutta la durata dell'evento;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con la quale è stata posta in evidenza *"la necessità di qualificare - nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni - gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"*. Nella predetta Circolare ministeriale, viene indicata, tra le misure attinenti alla *safety*, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, *"la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità"*;

### RILEVATO:

- che le attività commerciali del settore alimentare e misto, gli esercizi pubblici e gli ambulanti effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;
- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;
- che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta al fine di preservare la sicurezza urbana e la tranquillità dei residenti e dei visitatori;

**RILEVATO**, inoltre, che durante il periodo di Carnevale ed in particolare nei corsi mascherati organizzati in questo Comune vengono usate bombolette spray atte a spruzzare liquidi o sostanze schiumose o di altra consistenza, i cui effetti recano seri inconvenienti agli occhi ed alla respirazione, nonché danni agli indumenti; inoltre, l'abbandono per strada di tali bombolette può essere causa di inconvenienti e rischi per i partecipanti alle iniziative di cui si discorre;

**CONSIDERATO** che per tali motivi vi sono stati reclami e lamentele di cittadini e aziende che hanno subito le conseguenze dell'uso incontrollato dei predetti oggetti;

**PRESO ATTO** che detti spray vengono solitamente utilizzati all'interno delle aree in cui si svolgono le sfilate di carnevale, durante la quale gruppi di ragazzi sono soliti rincorrersi attraversando la strada anche durante il transito dei carri allegorici, con potenziale pericolo di investimento o anche di cadute delle persone presenti sui carri causa il repentino arresto dei veicoli trainanti;

**RITENUTO OPPORTUNO** provvedere in merito al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e/o persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale;

**VISTO** il vigente TULPS approvato con R.D. 18.06.1931, n.773 e s.m. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940, n.635 e s.m.;

**RICHIAMATA** la nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 14071-P del 26.3.2009 con la quale sono indicati i casi nei quali le schiume spray usate a scopo ricreativo non possono essere utilizzate come giocattolo;

**VISTO** l'art. 54 del D.lgs. 18.8.2000, n.267, così come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.5.2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24.7.2008, n.125, in tema di provvedimenti del Sindaco, anche contingibili e urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**VISTI:**

- l'art. 54, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, in occasione delle sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, organizzate dall'Associazione "Creativa-Mente" di Poggiaro, nell'ambito della V<sup>a</sup> Edizione del Carnevale Poggiardese che si svolgeranno nei giorni 4 e 11 febbraio 2018, a partire dalle ore 14:00 e per tutta la durata degli eventi, quanto di seguito indicato:

- divieto di vendita e di introduzione di bevande in contenitori di vetro o in lattina, anche dispensate da distributori automatici, nonché di asporto;

- obbligo di somministrazione di bevande esclusivamente in contenitori di plastica, carta e cartone.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento. E' fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l'informativa del divieto di cui trattasi per l'utenza.

- divieto di vendita nel periodo in concomitanza con le sfilate di Carnevale indicate in premessa e nel raggio di 500 metri dalle stesse, sia negli esercizi in sede fissa che sulle aree pubbliche, di bombolette schiumogene a spray e di altri prodotti similari atti all'imbrattamento di persone e cose;

- il divieto di detenzione e l'utilizzo dei suddetti strumenti da parte di chiunque nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico in occasione delle sfilate di Carnevale previste nei giorni nei giorni 4-11-13 febbraio 2018;

- in caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n.689 e s.m.i. al fine del provvedimento consequenziale di confisca;

- salvo che il fatto non costituisca reato, per la violazione alle disposizioni della presente ordinanza, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 - bis co. 1- bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267;

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Poggiardo e alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

#### DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e trasmessa a:

- Prefettura di Lecce;
- Comando dei Carabinieri di Poggiardo;
- Servizio di Polizia Locale.



Il Sindaco  
Giuseppe Colafati